

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2140/69 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1969

che completa il regolamento (CEE) n. 888/68 per quanto riguarda la definizione delle conserve di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68 fa riferimento alle conserve di cui all'articolo 1, lettera c), di detto regolamento, che non contengono componenti caratteristici diversi dalle carni della specie bovina e dalla gelatina, senza tuttavia specificare la quantità a partire dalla quale un componente diverso è da considerarsi come caratteristico;

considerando che detta nozione è stata pertanto interpretata in modi diversi negli Stati membri; che è quindi necessario precisarla sul piano comunitario;

considerando che, a partire da una certa percentuale, i componenti diversi dalle carni e dalla gelatina diventano a loro volta caratteristici del prodotto in causa; che è pertanto opportuno completare il regolamento

(CEE) n. 888/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per il regime speciale d'importazione di determinate carni congelate destinate alla trasformazione <sup>(2)</sup>, inserendovi la determinazione della percentuale minima di carni bovine e di gelatina che devono essere contenute nelle suddette conserve,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 888/68 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Sono considerate come conserve ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68 i prodotti per i quali la somma del peso delle carni della specie bovina e di quello della gelatina rappresenta almeno il 90 % del peso netto totale dei prodotti stessi.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1969.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. LARDINOIS

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 7.